



CIRCOLARE N° 13 DEL 28 SETTEMBRE 2009

## REACH : DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il 24 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n 222) è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 *“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche”*.

Con questo decreto vengono definite le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 (REACH) che entreranno in vigore a partire dal 10 ottobre 2009.

Segnaliamo in particolare l'Art. 14, con il quale il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo (equiparato all'importatore) o l'utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza soggetta ad autorizzazione (inclusa nell'allegato XIV) al di fuori dei casi di cui all'Art. 56 del REACH e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

La medesima sanzione è prevista per l'utilizzatore a valle che utilizza una sostanza soggetta ad autorizzazione in maniera difforme dalle condizioni previste da un'autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d'approvvigionamento.

Pesanti sanzioni sono previste per la violazione degli obblighi a carico degli utilizzatori a valle: sanzione da 10.000 a 60.000 euro per la mancata o inesatta predisposizione della relazione sulla sicurezza chimica (qualora prevista), mancato aggiornamento della relazione sulla sicurezza chimica (da 5.000 a 30.000 euro), ecc.

Sanzioni sono previste nei confronti dei fornitori per le schede di sicurezza :

- il fornitore di una sostanza o di una miscela che non trasmette al destinatario della sostanza/preparato una SDS compilata conformemente all'Allegato II del REACH gratuitamente ed in formatocartaceo o elettronico, oppure che non aggiorna tempestivamente la SDS è punito con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro;
- il fornitore che non trasmette una SDS in lingua italiana per una sostanza/miscela immessa sul mercato nazionale o la fornisce incompleta o inesatta è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 3.000 a 18.000 euro;
- il fornitore di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un miscela, che non è tenuto a fornire una scheda di dati di sicurezza a norma dell'articolo 31 ma che deve trasmettere le informazioni previste dall'art. 32 (il numero o i numeri di registrazione delle sostanze, precisazioni sulle eventuali restrizioni, ecc.) e viola tale obbligo, è punito con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro.

Il testo del D.Lgs. 133 e il regolamento Reach sono pubblicati sul nostro sito web :

<http://www.studiopas.it>